

STATUTO

EVERGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA SANT'ANTONIO
DA PADOVA 13

Numero REA: CE - 252668

Codice fiscale: 03548340615

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto	
	n. 659 del repertorio	
	n. 365 della raccolta	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa denominata	
	"EVERGREEN Società cooperativa sociale - Impresa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione) - E' costituita, ai	
	sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Caserta, al-	
	l'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disp. att. e trans. del c.c., la Società Cooperativa	
	denominata	
	"EVERGREEN Società cooperativa sociale - Impresa sociale"	
	Art. 2 (Norme applicabili) - Alla presente cooperativa si ap-	
	plicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	

3 di 53

del presente statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo) - La Cooperativa conformemente alla legge

381/91 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana

e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svol-

gimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fina-

lizzata, con gestioni separate:

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di

cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.

381;

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di

cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.

381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-

ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai

propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei

servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-

va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-

li sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire

nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite

la gestione in forma associata e la prestazione della propria

attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento

5 di 53

	sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	la comunità, deve cooperare attivamente con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del terzo	
	settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	Art. 5 - (Oggetto) - La società cooperativa, con le finalità	

7 di 53

	centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto,	
	centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani,	
	minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immi-	
	grati, soggetti con dipendenze, di comunità alloggio, ca-	
	se-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in	
	genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di sog-	
	getti svantaggiati minori, donne in difficoltà, disabili,	
	malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati. La ge-	
	stione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri	
	specializzati;	
	- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido,	
	ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione	
	per emigranti);	
	- l'assistenza specialistica ambulatoriale;	
	- l'assistenza post-protetica volta alla correzione e alla	
	compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conse-	
	guenti a patologie o lesioni; al potenziamento delle abilità	
	residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;	
	- la gestione di attività volte alla pratica di attività	
	sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamen-	
	ti rieducativi, correttivi e riabilitativi;	
	- l'assistenza scolastica (di base, specialistica, e di inte-	
	grazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e sog-	
	getti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed ex-	
	trascolastico (presso centri e strutture riabilitative), com-	

	preso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;	
	- la promozione e gestione di attività ricreative e sportive	
	a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in pale-	
	stra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di im-	
	piantare tali strutture ex novo;	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carat-	
	tere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la	
	cultura ed il turismo sociale;	
	- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di atti-	
	vità della società.	
	La Cooperativa potrà inoltre, nei limiti stabiliti dalla nor-	
	mativa, espletare le attività connesse utili al raggiungimen-	
	to dello scopo mutualistico, in particolare attività di ser-	
	vizi alle persone volti a migliorare e garantire una maggiore	
	fruibilità della vita ed alleviare situazioni di svantaggio,	
	attraverso l'offerta tra gli altri dei seguenti servizi:	
	- analisi e studi di settore per valutare l'efficienza del	
	sistema sanitario;	
	- analisi dei fattori di rischio ambientali sulla salute;	
	- promozione campagne prevenzione sanitarie;	
	- la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazio-	
	ne sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e	
	stili di vita positivi per la salute;	

10 di 53

	ne, inumazioni, estumulazioni, tumulazioni, traslazione e	
	servizi di luci perpetue;	
	- della gestione mense pubbliche e private, centri cottura,	
	servizio trasporto e consegna pasti;	
	- della piccola manutenzione di aree pubbliche e private;	
	- della gestione e manutenzione aree verdi;	
	- della gestione di attività di facchinaggio, parcheggio,	
	portierato, custodia e sorveglianza non armata;	
	- della gestione di attività di call center per enti pubblici	
	e privati;	
	- della gestione di servizi hostess ed interpretariato;	
	- assistenza consulenza ed organizzazione di congressi ed e-	
	venti, mostre e fiere;	
	- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali,	
	artigianali e di fattorie sociali;	
	- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso	
	la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri,	
	anche in forma elettronica.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà:	
	- svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	

12 di 53

	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese cooperative e società, anche finan-	
	ziarie, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361	
	del codice civile, e sempre con esclusione espressa delle at-	
	tività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al-	
	la legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e	
	quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo	
	non esclusivo;	
	il tutto in forma diretta e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici o privati in genere;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'art. 2545-septies c.c.;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	

	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comuni-	
	tarie.	
	Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere	
	forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni	
	pubbliche.	
	La società si avvarrà di professionisti iscritti nei relativi	
	albi professionali per le attività specifiche.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci) - I soci si dividono in	
	1. soci cooperatori;	
	2. soci sovventori.	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci) - Il numero dei soci è illimitato e non può es-	
	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.	
	4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifica-	
	zioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svan-	
	taggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla	
	pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riser-	
	vatezza;	
	c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-	
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-	

	lità di "soci utenti" della cooperativa;	
	d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove so-	
	ci:	
	e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti	
	sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991	
	- il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate ca-	
	tegorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540	
	e 2542 del codice civile.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio im-	
	prese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul ter-	
	ritorio della attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in con-	
	correnza o in posizione di effettiva concorrenza con la Coo-	
	perativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	

	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 8 (Persone svantaggiate) - Ai fini del presente statuto,	
	si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psi-	
	chici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,	
	anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i	
	tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa	
	in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli in-	
	ternati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al	
	lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26	
	luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considera-	
	no inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con de-	
	creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta	
	del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-	
	certo con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'in-	
	terno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative.	
	Art. 9 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà i-	
	stituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co	
	operatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co	

	operatori dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria, che sia in possesso dei requisiti prescritti	
	dalla legge e dal presente statuto, deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita do-	
	manda all'Organo amministrativo.	
	L'Organo amministrativo dovrà accertare sia il possesso dei	
	requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia	
	l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto	
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento	
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla	
	cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'in-	
	serimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo.	

20 di 53

	zione alle questioni che incidano direttamente sulle condi-	
	zioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi pro-	
	dotti o scambiati.	
	A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperato-	
	ri alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisio-	
	ni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizza-	
	zione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione in-	
	formativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relati-	
	ve questioni da parte dell'organo amministrativo all'assem-	
	blea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci coo-	
	peratori, con esclusione dei portatori di strumenti finanzia-	
	ri. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione	
	nel bilancio sociale.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 11 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione do-	
	manda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fi-	
	sica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	

	L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	danza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 12 (Obblighi dei soci) - Fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo di Amministrazione:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	* della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera	
	dall'organo amministrativo in relazione alle spese di istrut-	
	toria;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 13 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, o scioglimento, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 14 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	

	In caso di durata illimitata della società permane il diritto	
	di recesso del socio a norma dell'art. 2437 codice civile da	
	esercitare con un preavviso di 180 giorni.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre all'Arbitro di cui all'art. 42 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 15 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata	
	dall'Organo di Amministrazione, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal rapporto di lavoro,	
	dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ine-	
	riscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	di Amministrazione di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di novanta giorni, non adempia al versamento del va-	
	lore della partecipazione sottoscritta o ai pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale	
	e materiale alla società, ostacolando il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo e-	

	spresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'Arbitro, entro i limiti e con le modalità di	
	cui all'art. 42 nel presente statuto nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione della stessa. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazio-	
	ni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunica-	
	te ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Co-	
	operativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo am-	
	ministrativo su tali materie sono demandate alla decisione	
	dell'Arbitro di cui all'art. 42 del presente statuto, entro i	
	limiti e con le modalità previste ivi previste.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 17 (Liquidazione della quota) - I soci receduti od e-	
	sclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle	

	quote sottoscritte ed effettivamente versate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 5, lettera	
	c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla ba-	
	se del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 18 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, il	
	rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello	
	stesso; questi ultimi hanno solo il diritto di ottenere il	
	rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al prece-	
	dente articolo 17.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati) - Il diritto alla liquidazione	
	si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilan-	

29 di 53

Art. 20 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di

cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi

alla Cooperativa soci sovventori.

I soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge

31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricom-

presi nella categoria dei soci finanziatori.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I confe-

rimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,

beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nomi-

native trasferibili del valore di minimo di Euro 500,00

(cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo

di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il

recesso.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) - Salvo

che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in oc-

casione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-

vio gradimento dell'Organo di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-

l'Organo di Amministrazione il proposto acquirente e l'Organo

di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le

modalità previste dall'articolo 11 del presente statuto.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-

	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo di Am-	
	ministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	mananza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 23 (Deliberazione di emissione) - L'emissione delle quo-	
	te destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea nella quale devono essere stabi-	
	liti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci operatori;	
	I soci sovventori hanno diritto ai seguenti voti:	
	1 fino a versamento di capitale pari a Euro 10.000,00;	
	2 fino a versamento di capitale pari a Euro 20.000,00;	
	3 fino a versamento di capitale pari a Euro 30.000,00;	
	4 fino a versamento di capitale pari a Euro 40.000,00;	
	5 per versamento di capitale oltre Euro 40.000,00.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente	
	a quelli degli eventuali possessori di titoli finanziari par-	

tecipativi, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Il socio sovventore receduto o escluso avrà diritto al rimborso del valore delle somme versate ed eventualmente rivalutate, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nell'esercizio nel quale si verificano

lo scioglimento del rapporto sociale.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VIII - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 25 (Strumenti finanziari) - La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;

2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;

3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

	Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo ammini-	
	strativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:	
	a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;	
	c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le	
	relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514	
	codice civile;	
	d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rim-	
	borso;	
	e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del colloca-	
	mento dei titoli.	
	In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
	cipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.	
	Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto,	
	si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civi-	
	le, in quanto compatibile.	
	Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da	
	soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art.	
	2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti	
	finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti	
	dall'art. 2514 del codice civile.	
	TITOLO IX	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 26 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della società	
	è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 500,00 (cinque-	
	cento virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti	
	finanziari	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al	
	capitale superiore ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 27 (Divieto di trasferimento delle partecipazioni) - La	
	partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto	

	di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente	
	al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma,	
	del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società,	
	con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non	
	può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dal-	
	l'ingresso del socio in società.	
	Art. 28 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal	
	1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto pre-	
	visto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento del-	
	l'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali,	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	

37 di 53

	cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel ri-	
	spetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te;	
	g) a riserva straordinaria indivisibile.	
	Art. 29 (Ristorni) - L'assemblea, in sede di approvazione del	
	bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci,	
	su proposta dell'organo amministrativo, che può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei	
	soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	Il ristorno ai soci potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun	
	socio.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521	
	ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo ammini-	
	strativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti cri-	
	teri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	

	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare a	
	favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del	
	2001 , secondo le modalità ivi contemplate.	
	TITOLO X	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 30 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie	
	riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente sta-	
	tuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la eventuale ripartizione dei ristorni;	
	2. la emissione delle quote destinate ai soci sovventori così	
	come innanzi stabilito;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Colle-	

	gio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al con-	
	trollo contabile;	
	5. la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;	
	6. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	7. la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	8. le modificazioni dello statuto;	
	9. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare.	
	Art. 31 (Assemblea) - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, presso la sede sociale o anche altrove purchè nel territorio nazionale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi da parte dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Tale avviso, a cura dell'organo amministrativo, deve essere inviato a ciascun socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero consegnato a mano e controfirmato con ricevuta dal destinatario almeno otto giorni pri-	

	ma di quello fissato per l'adunanza, ovvero fino a che la so-	
	cietà non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà	
	scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa	
	avvenire, alternativamente, anche con:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;	
	b) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sin-	
	daci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si op-	
	pone alla trattazione degli argomenti.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 28 del presente statuto.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo	
	amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	

42 di 53

	nistratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea) - L'assemblea è presiedu-	
	ta dal presidente dell'organo amministrativo, ed in sua as-	
	senza dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione, o	
	dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolarità della costituzione dell'assemblea stes-	
	sa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittima-	
	zione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i	
	risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria	
	le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio, e riportato in	
	apposito libro.	
	Art. 35 (Amministrazione) - La Società è amministrata, con	
	scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	tre a cinque, eletti con decisione dei soci, che ne determina	

	di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica - secondo quanto stabili-	
	to all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revo-	
	ca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta de-	
	terminato dall'assemblea stessa. Essi scadono alla data del-	
	l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al mo-	
	mento della decisione.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	

	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni) - Il consiglio di am-	
	ministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede so-	
	ciale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera racco-	
	mandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con te-	
	legramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima del-	
	la riunione.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	

	In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto	
	non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	
	ne;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-	
	tivi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il segretario.	

	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nel libro degli am-	
	ministratori.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza	
	sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio	
	sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Am-	
	ministratori nominati con decisione dei soci; in caso contra-	
	rio gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere al-	
	la decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei soci ri-	
	manendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli amministratori) - Spetta alla decisio-	
	ne dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	

agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda del modulo amministrativo scelto, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, quest'ultimo previa apposita delibera, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

	Art. 41 (Organi di controllo) -	Il Collegio Sindacale, nomi-
	nato se obbligatorio per legge o con decisione dei soci si	
	compone di tre membri effettivi, e due membri supplenti, e-	
	letti con decisione dei soci.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è parimenti nominato con	
	decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata nella deci-	
	sione di nomina, per l'intero periodo di durata del loro uf-	
	ficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	Per quanto non specificato si rinvia alle norme di legge in	
	materia.	
	TITOLO XI	

CONTROVERSIE		
Art. 42 (Clausola Arbitrale)	-	Qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia		
ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,		
ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'inter-		
vento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere ri-		
solta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Ar-		
bitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società coo-		
perativa ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomi-		
na entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più		
diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi prov-		
veda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla		
parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in		
cui ha sede la società.		
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.		
L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le		
esclusioni di legge.		
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni		
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.		
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-		
bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.		
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-		
versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov-		
vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-		
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.		

	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Liquidatori) - L'Assemblea che dichiara lo sciogli-	
	mento della società nominerà uno o più liquidatori stabilen-	
	done i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio) - In caso di sciogli-	
	mento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	28, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti) - Nella costituzione e nella esecuzione	
	dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	

	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli succes-	
	sivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti po-	
	tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comi-	
	tati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del	
	capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci coopera-	
	tori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto os-	
	servati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	

Firmato: Tommaso Liguori, Liguori Salvatore, Madonna Maria
Pia, Lucia Buono (sigillo)